

N. 109/12 R.F.
N. 112/12 SENT.

N. ~~CC.~~

CRON. 1460/12
REP. 172/12



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Sezione Civile 3^a

Riunito in camera di consiglio in data 6 giugno 2012 e composto dai magistrati:

Dr. M. Grazia Damonte	Presidente
Dr. Isabella Mariani	Giudice
Dr. Silvia Governatori	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento promosso da Montevalori srl. in persona del legale rappresentante pro-tempore prof. Renato Giovannoni, elett. dom. in Firenze via Masaccio 32 presso avv. Cinzia Castelli che lo rappresenta e difende per mandato in atti

Nel confronti di:

ALFIERI S.R.L. in liquidazione in persona de liquidatore dott. Paolo Borghini, elett. dom. in Firenze, via S. Egidio 16 presso l'avv. Nicola Pabis Ticci che lo rappresenta e difende per mandato in atti

Creditore istante

DEBITORE

Fatto e diritto

1. Con ricorso depositato in data 2.3.2012 Montevalori srl ha chiesto la pronuncia di fallimento della ALFIERI S.R.L. in liquidazione deducendo che questa versava in stato di insolvenza, come risultava dal bilancio da cui emergevano debiti totali al 31.12.2010 di € 35.044.199.. A sostegno della domanda ha esposto di essere stata socia della debitrice e che in tale qualità aveva erogato verso la stessa un finanziamento di € 1.969.344,91 come risultava dalla nota integrativa al bilancio al 31.12.2010; che in data 31.3.2011 Alfieri aveva approvato il bilancio 2010 e in data 1.4.2011 l'amministratore unico aveva invitato i soci a ricostituire il capitale sociale e Montevalori non aveva esercitato il diritto di opzione e di conseguenza era uscita dalla compagine sociale. In seguito aveva richiesto la restituzione della somma finanziata ad Alfieri, senza esito.

La debitrice si è costituita e si è opposta alla dichiarazione di fallimento esponendo che tutti i finanziamenti soci eseguiti da Montevalori erano stati eseguiti mentre la Alfieri si trovava in una situazione strutturale di squilibrio finanziario, e che il credito dell'istante doveva essere qualificato quale credito integralmente postergato. In ragione di tale natura del credito, ha accettato l'inarmissibilità dell'istanza, perché proveniente da creditore sul generis, non legittimato a chiedere il fallimento.

Handwritten signature

2. Preliminarmente il Collegio rileva che la stessa società debitrice non nega che l'istante sia un creditore, tanto da parlare di "creditore sui generis", e di "credito integralmente postergato".

Atteso che l'art. 6 della legge fallimentare attribuisce ai "creditori", senza alcuna specificazione, la legittimazione in ordine all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione sollevata dalla debitrice, rilevando che la lettera e la ratio della norma non autorizza la lettura della stessa nel senso prospettato dalla debitrice, e risultando prive di rilievo in relazione alla richiesta dichiarazione di fallimento la particolare considerazione che il credito postergato incontra in sede di concordato preventivo.

3. Nel merito, deve essere dichiarato il fallimento di ALFIERI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, ricorrendo i requisiti soggettivo ed oggettivo richiesti dagli artt. 1 e 5 della l.f.

La natura di impresa commerciale del debitore emerge dal tipo di attività svolta di esecuzione e gestione di iniziative immobiliari per conto proprio e per conto terzi.

L'entità del credito scaduto verso il creditore istante - oltre che del credito vantato da Orazzini e Associati srl per il quale pende procedura esecutiva, come documentato dal doc. 8 prodotto dall'istante e dei debiti che emergono dal bilancio - è tale da superare lo sbarramento procedurale fissato dall'art. 15 LF.

Per quanto attiene poi alla sussistenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 5 l.f., si osserva che la condizione di insolvenza emerge dalla documentata esistenza di una procedura esecutiva, oltre che dai bilanci. D'altronde siffatta condizione trova conferma altresì dalla richiesta fatta in via subordinata dalla debitrice di assegnazione di un termine per lo studio, la predisposizione e la presentazione di un ricorso per concordato preventivo. Deve peraltro rilevarsi che non si ritiene di poter concedere un siffatto termine in difetto di qualsivoglia elemento per valutare i presupposti e i termini di una eventuale proposta concordataria, e che mentre l'avvenuta presentazione di una proposta di concordato può di fatto paralizzare una pronuncia su una istanza di fallimento, lo stesso effetto non può essere conseguito dalla mera enunciazione di una volontà in tal senso.

Come curatore fallimentare si nomina il dott. Marco Tanini

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 6 e 16 del R.D. 16/03/1942 n. 267

dichiara

il fallimento di ALFIERI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Firenze, piazzale Donatello 5/A, CF 05449540482

nomina

giudice delegato la dott. Silvia Governatori e curatore il dott. Marco Tanini il quale farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.

ordina

alla fallita di depositare in cancelleria entro 3 giorni i bilanci e le scritture contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, ove non ancora eseguito.

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano *diritti reali o personali* su cose in possesso della fallita termine fino a 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

stabilisce

che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato nella adunanza del 4 ottobre 2012 ad ore 12.00

Autorizza

la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

dispone

la pubblicazione e annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F..

Così deciso in Firenze il 6 giugno 2012 dal Tribunale come sopra composto, su relazione della dot. Governatori.

Il giudice estensore


Dr. Silvia Governatori

Silvia Governatori

Il Presidente

Dr. M. Grazia D'Amante

M. Grazia D'Amante



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 5/06/2012
IL CANCELLIERE
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
62 G. Ombra